

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

PPWR (indicazioni generali e relative al contenuto di riciclato)

Il **Regolamento europeo PPWR** introduce norme per trasformare il settore del packaging entro il 2030, sostituendo le precedenti direttive con un quadro legislativo unico. La normativa impone che ogni imballaggio immesso sul mercato sia **completamente riciclabile** e stabilisce quote minime obbligatorie di **plastica riciclata post-consumo**, con percentuali destinate a crescere progressivamente fino al 2040. Per garantire trasparenza, dal 2028 diventerà obbligatoria un'**etichettatura armonizzata** con pittogrammi chiari che indichino la composizione dei materiali e la presenza di componenti rigenerati. Il provvedimento introduce inoltre il concetto di **riciclo su scala**, legando la conformità dei prodotti all'esistenza di infrastrutture di trattamento realmente efficienti nell'Unione Europea. Sono previste deroghe specifiche solo per settori sensibili, come quello medico o farmaceutico, mentre le **asserzioni ambientali** dovranno essere supportate da documentazione tecnica rigorosa per contrastare il greenwashing. Infine, la riforma incentiva la sostenibilità attraverso l'integrazione di criteri ecologici obbligatori negli appalti pubblici.

Il regolamento (UE) 2025/40 (noto come **PPWR**), entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e applicabile dal **12 agosto 2026**, introduce una disciplina dettagliata per aumentare la circolarità degli imballaggi, stabilendo in particolare obiettivi vincolanti per il contenuto di riciclato nei manufatti in plastica.

Di seguito sono riportate le regole, gli obiettivi e le esenzioni relative al contenuto di riciclato, basate sui documenti della Commissione: Linee Guida 2026/3084 e Comunicazione 2026/3702.

Sono considerati imballaggi, secondo l'**articolo 3** del regolamento:

Imballaggio: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione.

Sono inclusi:

- Articoli necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante.
- Componenti ed elementi accessori integrati nell'imballaggio.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

- Elementi accessori appesi o congiunti al prodotto che svolgono funzione di imballaggio.
- Articoli progettati per essere riempiti nel punto vendita (imballaggi di servizio).
- Articoli usa e getta venduti e riempiti o progettati per essere riempiti nel punto vendita.
- Bustine per tè, cialde per caffè o altre bevande, unità monodose destinate a essere smaltite insieme al prodotto.

Esempi pratici di imballaggi (Allegato I)

Alcuni esempi di articoli considerati imballaggi secondo l'Allegato I del regolamento:

- **Scatole per dolci**
- **Pellicola che ricopre le custodie di CD**
- **Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste**
- **Rotoli, tubi e cilindri su cui è avvolto materiale flessibile** (es. pellicola, fogli di alluminio, carta)
- **Vasi da fiori e piante** (solo per la vendita e il trasporto)
- **Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili**
- **Gruce per indumenti** (vendute con l'indumento)
- **Scatole di fiammiferi**
- **Sistemi di barriera sterili** (involucri, vassoi, materiali per preservare la sterilità)
- **Sacchetti di alluminio per tè e caffè**
- **Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio**
- **Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto** (comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli)
- **Sacchetti o borse di carta o plastica** (progettati per essere riempiti nel punto vendita)
- **Piatti e tazze monouso** (se destinati a essere riempiti nel punto vendita).

Sempre secondo l'Allegato I, non sono considerati imballaggi:

- **Vasi da fiori e piante** usati nella produzione o venduti con la pianta
- **Cassette di attrezzi**
- **Rivestimenti di cera dei formaggi**
- **Budelli per salsicce**
- **Gruce per indumenti** vendute separatamente
- **Cartucce per stampanti**
- **Custodie per CD, DVD e videocassette** (vendute insieme ai supporti)
- **Bustine solubili per detersivi**
- **Lumini per tombe**
- **Macinini meccanici** integrati in recipienti ricaricabili

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

- **Piatti e tazze monouso** non destinati a essere riempiti nel punto vendita.

Il regolamento distingue tra:

- **Imballaggio per la vendita (primario):** unità di vendita per l'utilizzatore finale.
- **Imballaggio multiplo (secondario):** raggruppamento di più unità di vendita.
- **Imballaggio per il trasporto (terziario):** facilita la manipolazione e il trasporto di più unità di vendita.
- **Imballaggio di servizio:** progettato per essere riempito nel punto vendita.

Esempi di materiali e formati (Allegato II)

Gli imballaggi possono essere realizzati in:

- **Vetro** (bottiglie, barattoli)
- **Carta/cartone** (scatole, vassoi, pellicole)
- **Metallo** (lattine, barattoli, vassoi)
- **Plastica** (bottiglie, contenitori, pellicole, sacchetti)
- **Legno, sughero** (pallet, cassette)
- **Tessili** (sacchi)
- **Ceramica, porcellana** (vasi, contenitori).

In sintesi, è considerato imballaggio qualsiasi articolo, di qualsiasi materiale, che abbia la funzione di contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare un prodotto, a meno che non sia parte integrante del prodotto stesso o sia escluso esplicitamente dal regolamento.

Obiettivi vincolanti per il contenuto di riciclato (2030 e 2040)

Articolo 6 PPWR

Entro il **1° gennaio 2030**, le parti di plastica degli imballaggi immessi sul mercato dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato recuperato da **rifiuti di plastica post-consumo**. Tali percentuali sono calcolate come media per impianto di produzione e per anno:

- **30%** per gli imballaggi sensibili al contatto con alimenti il cui componente principale è il **PET** (escluse le bottiglie monouso per bevande).
- **10%** per gli imballaggi sensibili al contatto con alimenti realizzati con **materie plastiche diverse dal PET** (escluse le bottiglie monouso).
- **30%** per le **bottiglie di plastica monouso** per bevande.
- **35%** per gli **altri imballaggi di plastica** non menzionati sopra.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Dal 1° gennaio 2040, gli obiettivi diventano più ambiziosi:

- **50%** per imballaggi sensibili al contatto in PET.
- **25%** per imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET.
- **65%** per le bottiglie di plastica monouso per bevande.
- **65%** per gli altri imballaggi di plastica.

Esclusioni ed esenzioni dagli obblighi

Il regolamento prevede diverse categorie di esenzione dall'obbligo di contenuto minimo di riciclato:

- **Parti di plastica minime:** l'obbligo non si applica a qualsiasi parte di plastica che rappresenti **meno del 5% del peso totale** dell'intera unità di imballaggio.
- **Minacce alla salute umana:** sono esentati gli imballaggi in plastica sensibili al contatto qualora la quantità di riciclato possa compromettere la sicurezza alimentare o la salute umana (non conformità al reg. 1935/2004).
- **Settori specifici:**
 - Confezionamento primario e imballaggi sensibili al contatto per **dispositivi medici** e dispositivi medico-diagnostici in vitro.
 - Imballaggi per il trasporto di **merci pericolose**.
 - Imballaggi sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai **lattanti e alla prima infanzia**.
 - Forniture per il confezionamento primario di **medicinali** e medicinali veterinari.
 - **Imballaggi in plastica compostabile**.

Regole su provenienza e verifica del materiale

Per essere conteggiato, il contenuto riciclato deve derivare da rifiuti post-consumo raccolti all'interno dell'Unione o in paesi terzi che applicano norme equivalenti.

- **Metodologia di calcolo:** la Commissione adotterà entro il 31 dicembre 2026 atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo e verifica della percentuale di contenuto riciclato (Art. 53).
- **Audit:** la verifica potrà includere audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti.
- **Dichiarazione di conformità:** il fabbricante deve redigere una **dichiarazione di conformità UE** che attesti il rispetto delle prescrizioni sul contenuto di riciclato per ciascun imballaggio (Art.39).

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Etichettatura armonizzata

Articolo 12

A decorrere dal **12 agosto 2028**, gli imballaggi dovranno recare un'etichetta armonizzata:

- L'etichetta dovrà informare sulla composizione dei materiali per facilitare la cernita.
- Per gli imballaggi in plastica soggetti a obblighi di riciclato, l'etichetta dovrà indicare la percentuale di contenuto riciclato.
- L'uso di tali etichette è obbligatorio, ma per il contenuto riciclato rimane volontario fino a specifiche scadenze armonizzate; tuttavia, se un operatore decide di indicare tale contenuto, deve utilizzare le specifiche tecniche dell'UE.
- Può essere sostituita con QR-code

Norme supplementari e Appalti Pubblici Verdi (GPP)

Articolo 5-11

Per sostenere il mercato dei materiali riciclati, entro il 12 febbraio 2030 la Commissione stabilirà prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti pubblici. Queste riguarderanno l'acquisto di imballaggi o prodotti imballati, imponendo di fatto il rispetto degli obblighi di contenuto minimo di riciclato anche nelle forniture pubbliche.

Guidelines c/2026/3084 del 10/06/2026

Orientamenti ufficiali della Commissione Europea riguardanti l'attuazione del **Regolamento (UE) 2025/40** relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il testo fornisce chiarimenti sulle **definizioni di imballaggio**, distinguendo tra articoli funzionali e componenti integrati nei prodotti, e specifica i ruoli di **fabbricante e produttore** nelle catene di fornitura. Vengono inoltre illustrate le nuove restrizioni sulle **sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)** negli imballaggi alimentari e i criteri temporali per garantire la **riciclabilità dei materiali** entro il 2030. L'obiettivo primario è assistere gli Stati membri e gli operatori economici nell'applicazione uniforme della norma, garantendo **certezza del diritto** e sostenibilità ambientale. Le linee guida affrontano infine temi pratici come l'**etichettatura armonizzata**, i sistemi di deposito cauzionale e le esenzioni previste per le **microimprese**.

I nuovi criteri per la **riduzione al minimo degli imballaggi**, stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/40, prevedono che entro il **1° gennaio 2030** i fabbricanti e gli importatori garantiscano che il **peso e il volume** degli imballaggi siano ridotti al **minimo necessario** per assicurarne la funzionalità.

Ecco i punti chiave dei nuovi criteri e delle metodologie di valutazione:

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

- **Criteri di prestazione:** Gli imballaggi devono rispettare i criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento. Una modifica significativa rispetto alla normativa precedente riguarda l'eliminazione dell'"**accettazione dei consumatori**" e della "**commercializzazione**" come motivi validi per giustificare peso o volume aggiuntivi.
- **Nuovi fattori giustificativi:** Sono stati introdotti nuovi criteri che possono invece giustificare la struttura dell'imballaggio, tra cui la **riciclabilità**, il **contenuto di materiale riciclato** e la possibilità di **riutilizzo**.
- **Funzionalità:** La progettazione deve comunque garantire la funzionalità del prodotto, tenendo conto anche di occasioni di vendita specifiche, come le vendite a scopo di regalo o eventi stagionali.
- **Proporzione di spazio vuoto:** Per gli imballaggi multipli, per il trasporto o per l'e-commerce, è stabilito che la **proporzione massima di spazio vuoto non superi il 50%** a partire dal 1° gennaio 2030. Per gli imballaggi per la vendita, la riduzione dello spazio vuoto sarà valutata in base alle prescrizioni generali di riduzione al minimo.
- **Esenzioni:** Sono previste deroghe per gli imballaggi i cui modelli o marchi sono protetti da diritti di proprietà intellettuale (disegni, modelli o marchi registrati prima dell'11 febbraio 2025) e per i prodotti che rientrano in **indicazioni geografiche protette** (come vini, bevande spiritose o prodotti artigianali e industriali).

La Commissione ha incaricato le organizzazioni di normazione europee di aggiornare, entro il 12 febbraio 2027, le **norme armonizzate** (come la EN 13428:2004) per stabilire metodologie di calcolo precise e limiti massimi di peso e volume per i formati più comuni. Fino alla fine del 2029 rimarranno in vigore le prescrizioni attuali.

Imballi compostabili

Secondo il regolamento (UE) 2025/40, uno Stato membro può imporre che determinati imballaggi siano messi a disposizione sul proprio mercato **solo se compostabili** in presenza di specifiche condizioni infrastrutturali e per determinate categorie di prodotti. Nello specifico, la facoltà di imporre tale obbligo è regolata dall'articolo 9, paragrafo 2, e si applica nei seguenti casi e condizioni:

Condizioni preliminari necessarie

Uno Stato membro può esercitare questa flessibilità solo se:

- Consente che i rifiuti con proprietà di biodegradabilità e compostabilità analoghe a quelle dei rifiuti organici siano **raccolti insieme** a questi ultimi.
- Dispone di **sistemi di raccolta e infrastrutture di trattamento** dei rifiuti organici adeguati a garantire che tali imballaggi compostabili entrino effettivamente nel flusso di gestione dei rifiuti organici.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Qualora le condizioni sopra descritte siano soddisfatte, lo Stato membro può imporre l'obbligo di compostabilità per:

- **Unità monodose** per la preparazione di tè, caffè o altre bevande (come cialde o capsule), a condizione che siano costituite da **materiale diverso dal metallo**.
- **Borse di plastica in materiale ultraleggero e borse di plastica in materiale leggero**.
- **Altri formati di imballaggio** per i quali lo Stato membro aveva già introdotto un obbligo di compostabilità **prima del 12 agosto 2026** (data di applicazione del regolamento).
- **Compostaggio industriale vs domestico**: Per gli imballaggi supplementari decisi a livello nazionale, gli Stati membri possono stabilire che siano compostabili a livello **industriale**. Il **compostaggio domestico** è invece considerato solo per applicazioni specifiche e in contesti locali controllati.
- **Trasparenza**: Gli Stati membri devono comunicare chiaramente tali norme nazionali ai produttori, al pubblico e alla Commissione europea, preferibilmente stilando **elenchi espliciti e pubblici** degli articoli soggetti all'obbligo, per evitare confusione tra gli operatori economici.
- **Termini temporali**: Gli Stati membri hanno tempo fino al **12 agosto 2026** per decidere se imballaggi supplementari (rispetto a quelli già previsti dal regolamento) debbano essere compostabili sul loro territorio.

In assenza di tali misure nazionali specifiche o dei requisiti previsti dal regolamento per casi particolari (come le etichette adesive per ortofrutticoli o le borse ultraleggere già citate), tutti gli altri imballaggi devono essere progettati per il **riciclaggio dei materiali**.

Secondo il regolamento (UE) 2025/40, la definizione e i limiti relativi allo **spazio vuoto massimo** variano a seconda della tipologia di imballaggio considerata:

- **Imballaggi multipli, per il trasporto e per l'e-commerce**: Per queste categorie, il regolamento stabilisce una soglia quantitativa precisa. A decorrere dal **1° gennaio 2030**, gli operatori economici che riempiono tali imballaggi devono garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, **non superi il 50%**.
- **Imballaggi per la vendita**: In questo caso, non è prevista una soglia percentuale predefinita. La riduzione dello spazio vuoto deve essere valutata nell'ambito degli obblighi generali di **riduzione al minimo**, assicurando che peso e volume siano limitati al necessario per garantire la funzionalità del prodotto. Sono vietate caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito, come doppie pareti o falsi fondi.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

La metodologia esatta per il calcolo della proporzione di spazio vuoto sarà definita dalla Commissione europea attraverso un **atto di esecuzione** che dovrà essere adottato entro il **12 febbraio 2028**.

Inoltre, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione incaricherà le organizzazioni di normazione europee di aggiornare le norme armonizzate. Tali norme specificheranno, per i formati di imballaggio più comuni, i **limiti massimi adeguati** non solo per lo spazio vuoto, ma anche per il peso, il volume e lo spessore del materiale.

Fino al 1° gennaio 2030, per gli imballaggi per la vendita, la conformità continuerà a essere valutata sulla base della norma esistente **EN 13428:2004**.

Requisiti degli imballaggi per l'e-commerce:

- **Riduzione dello spazio vuoto:** Gli operatori economici che riempiono imballaggi per il commercio elettronico sono responsabili di garantire che, entro il **1° gennaio 2030**, la proporzione di **spazio vuoto massimo non superi il 50%**.
- **Obblighi di etichettatura:** A differenza degli altri imballaggi per il trasporto, quelli utilizzati per il **commercio elettronico non sono esentati** dall'obbligo di recare l'etichetta armonizzata che fornisce informazioni sui materiali per facilitare la cernita da parte dei consumatori.

Contenuto di riciclato

In base al regolamento (UE) 2025/40, il **contenuto di plastica riciclata** negli imballaggi è soggetto a obiettivi obbligatori (definiti dall'articolo 7) e a specifiche norme su esenzioni ed etichettatura.

Ecco i punti principali riguardanti il contenuto riciclato:

L'articolo 7, paragrafo 5, stabilisce che le percentuali minime di contenuto riciclato non si applicano nei seguenti casi:

- **Imballaggi sensibili al contatto:** Quando il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica a contatto con alimenti rappresenta una **minaccia per la salute umana** o causa la non conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- **Parti di plastica minori:** L'obbligo non si applica alle parti in plastica che rappresentano **meno del 5% del peso totale** dell'intera unità di imballaggio.

Onere della prova per i fabbricanti

Le esenzioni non devono essere concesse dalle autorità, ma è il **fabbricante** che deve dimostrare nella **documentazione tecnica** il rispetto dei requisiti. Ad esempio, per l'esenzione legata alla salute, deve provare che non esistono tecnologie di riciclaggio autorizzate o su scala industriale per quel polimero specifico.

Etichettatura (Volontaria ma Armonizzata)

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

A partire dal **12 agosto 2028** (o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione), l'uso di etichette che indicano il contenuto riciclato seguirà queste regole:

- **Uso volontario:** Gli operatori non sono obbligati a dichiarare il contenuto riciclato sull'imballaggio.
- **Specifiche armonizzate:** Se un operatore decide di indicare il contenuto riciclato, **deve** obbligatoriamente utilizzare le specifiche tecniche e i pittogrammi armonizzati a livello UE.

Entro il **1° gennaio 2028**, la Commissione valuterà se introdurre nuove deroghe per imballaggi di plastica sensibili al contatto (diversi dal PET), qualora le tecnologie di riciclaggio adeguate non fossero sufficientemente disponibili o autorizzate.

Infine, il contenuto di materiale riciclato è stato introdotto come uno dei nuovi **criteri di prestazione** validi per giustificare il peso o il volume di un imballaggio nell'ambito delle norme sulla riduzione al minimo.

Documento di orientamento c/2026/3702 del 5/06/2026

Il testo chiarisce le responsabilità legali di **fabbricanti e produttori**, distinguendo tra chi progetta l'imballaggio e chi lo immette concretamente sul mercato nazionale. Vengono approfonditi i criteri di **sostenibilità**, inclusi gli obblighi di **riciclabilità**, la riduzione del peso e le restrizioni sulle sostanze pericolose come i **PFAS**. La Commissione definisce inoltre standard precisi per l'**etichettatura armonizzata** e l'uso di soluzioni **compostabili**, mirando a uniformare le norme tra gli Stati membri. Infine, la guida illustra le esenzioni previste e le tempistiche per l'integrazione della **responsabilità estesa del produttore** nei sistemi di gestione dei rifiuti.

sintesi dei punti chiave trattati nelle linee guida:

1. Definizioni Fondamentali e Ambito di Applicazione

- **Definizione di Imballaggio:** Un articolo è considerato imballaggio se destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti. Le linee guida chiariscono casi specifici: ad esempio, le **bustine di tè e le cialde di caffè** sono imballaggi, mentre le **siringhe preriempite e le sacche per flebo** sono considerate parte integrante del prodotto medico e quindi escluse.
- **Fabbricante vs Produttore:** Il **fabbricante** è il soggetto che progetta o fa fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio ed è responsabile della conformità tecnica. Il **produttore** è invece il soggetto responsabile degli obblighi di **Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)** e del finanziamento della gestione dei rifiuti nello Stato membro in cui l'imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

- **Importatori:** Un importatore deve essere stabilito nell'UE con personalità giuridica; una semplice **succursale** o la sola registrazione IVA non soddisfano questo requisito.

2. Requisiti di Sostenibilità e Sicurezza

- **Restrizioni PFAS:** A partire dal **12 agosto 2026**, gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS oltre determinati limiti (es. 25 ppb per analisi mirate). Non è previsto un periodo di esaurimento scorte per i prodotti immessi dopo tale data.
- **Riciclabilità:** Sebbene l'obbligo generale di riciclabilità si applichi dal 12 agosto 2026, i criteri armonizzati di "progettazione per il riciclaggio" diventeranno vincolanti dal **1° gennaio 2030** (o 24 mesi dopo l'adozione degli atti delegati).
- **Contenuto Riciclato:** Sono previste esenzioni dagli obiettivi di contenuto riciclato per parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale o in casi di minaccia alla salute umana negli imballaggi alimentari.
- **Imballaggi Compostabili:** Gli Stati membri hanno la flessibilità di imporre la compostabilità per determinati articoli (es. borse ultraleggere, bustine di tè) se dispongono di infrastrutture adeguate per il trattamento dei rifiuti organici.

3. Riduzione al Minimo e Riutilizzo

- **Minimizzazione:** Entro il **1° gennaio 2030**, gli imballaggi devono essere ridotti al minimo peso e volume necessari per la funzionalità. Il "marketing" e l'"accettazione del consumatore" non sono più criteri validi per giustificare peso extra.
- **Spazio Vuoto:** Per imballaggi multipli, per il trasporto o per l'e-commerce, lo spazio vuoto massimo non deve superare il **50%** a partire dal 2030.
- **Obiettivi di Riutilizzo:**
 - **Trasporto:** Dal 2030, gli operatori che usano pallet, casse o fusti devono garantire che almeno il **40%** sia riutilizzabile.
 - **Bevande:** I distributori finali devono garantire che almeno il **10%** delle bevande sia in imballaggi riutilizzabili entro il 2030.

4. Etichettatura Armonizzata

- L'etichettatura per la cernita dei rifiuti sarà pienamente armonizzata a livello UE per facilitare i consumatori. Le norme nazionali divergenti dovranno essere abrogate.
- L'obbligo di etichettatura armonizzata si applicherà dal **12 agosto 2028** (o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione).

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

- Le informazioni sulla EPR possono essere fornite solo in **formato digitale**; le etichette fisiche per questo scopo sono vietate.

5. Sistemi di Deposito Cauzionale (DRS) e Gestione Rifiuti

- **Obiettivo di Raccolta del 90%:** Entro il 2029, gli Stati membri devono raccogliere separatamente il 90% delle bottiglie di plastica e lattine monouso.
- **Istituzione del DRS:** Per raggiungere tale obiettivo, è obbligatorio istituire sistemi di deposito cauzionale, a meno che uno Stato membro non raggiunga già un tasso di raccolta superiore all'80% nel 2026 e presenti un piano per arrivare al 90%.
- **Obblighi dei Rivenditori:** I distributori finali saranno obbligati ad accettare gli imballaggi vuoti soggetti a deposito e restituire la cauzione, indipendentemente dalla prova d'acquisto.

6. Divieti Specifici (Allegato V)

- Dal **1° gennaio 2030**, scattano divieti per alcuni formati di imballaggio in plastica monouso, tra cui quelli per alimenti e bevande consumati nei locali del settore **HORECA** (hotel, ristoranti, catering). Tali divieti si applicano agli imballaggi che contengono più del 5% di plastica.

Allegati:

- [Regolamento PPWR 2025/40](#)
- [Linee Guida 3084](#)
- [Comunicazione 3702](#)